



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 52/2010

Il Capo del Circondario marittimo e comandante del porto di Corigliano Calabro:

VISTA: l'ordinanza n. 07/2010 del 17.02.2010 mediante la quale è stato reso esecutivo il Regolamento per il servizio di rimorchio nell'ambito del porto di Corigliano Calabro di cui al provvedimento di approvazione ministeriale datato 9/2/2010;

CONSIDERATO: che all'art. 2 dell'ordinanza predetta è presente un mero errore di trascrizione nella parte in cui è scritto: "la presente ordinanza abroga, l'ordinanza n. 94/2009 in data 27.10.2009 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro" anziché "la presente ordinanza abroga l'ordinanza n. 33/2009 del 17.04.2009";

CONSIDERATO: che analogo refuso è riportato nelle premesse ove è scritto "visto la propria ordinanza n.94/2009 del 27/10/2009" anziché "visto la propria ordinanza n.33/2009 del 17/4/2009";

RITENUTO: necessario confermare, per chiarezza, le disposizioni in materia di rimorchio nel porto di Corigliano Calabro;

ORDINA

ART. 1 I riferimenti all'ordinanza n. 94/2009 contenuti nell'ordinanza n. 7/2010 sono da ritenersi meri errori di trascrizione di numeri e date, pertanto, non efficaci.

ART. 2 Nell'ambito del Compartimento marittimo di Corigliano Calabro permangono le disposizioni sull'obbligatorietà del rimorchio di cui all'ordinanza n. 42/2000 del 13.10.2000 della Capitaneria di porto di Crotone.

Corigliano Calabro, 08.07.2010

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo SENO



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CROTONE

ORDINANZA N° 42 /2000

Il Capitano di Vascello(CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Crotone,

VISTO: l'articolo 14 del "Regolamento del Servizio di Rimorchio delle navi nei Porti di Crotone, Corigliano e al pontile di Cirò Marina", approvato con D.M. datato 09.06.2000 e reso esecutivo con Ordinanza n° 41/2000 del Capo del Compartimento Marittimo di Crotone in data 13.10.2000;

VISTO: Il foglio n. 4965 datato 02.10.2000 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Corigliano Calabro;

VISTA: l'ordinanza n.31/73 emessa in data 15.11.1973 da questa Capitaneria di Porto;

VISTI: gli artt.101 e seguenti del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA: la necessità di disporre misure di **sicurezza** adeguate all' attuale entità e tipo di traffico e alle caratteristiche del Porto di Corigliano Calabro e di determinare i casi in cui è necessario rendere obbligatorio l'uso dei rimorchiatori;

ORDINA

Art. 1 - Nell'ambito del Porto di Corigliano Calabro, è fatto obbligo dell'ausilio dei rimorchiatori:

- a) alle navi con carichi non pericolosi di stazza lorda superiore alle 2500 tonnellate;
- b) alle navi petroliere e a quelle con carichi infiammabili o pericolosi di stazza lorda uguale o superiore alle 1600 tonnellate;
- c) le navi previste dal comma b), anche quelle di stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate, hanno l'obbligo di richiedere per tutta la durata delle operazioni di caricazione o di scarica, l'assistenza preventiva di un rimorchiatore per i servizi di sicurezza e per l'allontanamento rapido dalla zona di sosta in caso di incendio o di altro pericolo grave. Sono esenti dal presente obbligo le navi fino a 2000 tonnellate di stazza lorda che caricano o scaricano liquidi della categoria "C" di cui al D.M. 31.07.1934.

Art. 2 - Le navi di cui al precedente art.1 comma a) e b) hanno l'obbligo di richiedere l'ausilio di almeno un rimorchiatore durante le normali manovre di arrivo, partenza e movimento nel Porto e nella zona di rimorchio prevista dall'art.2 del sopracitato regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel Porto di Corigliano Calabro. Resta tuttavia facoltà dell'Autorità Marittima di imporre alle navi di cui al presente articolo, l'uso di un rimorchiatore in più di quello sopraindicato, quando particolari condizioni sfavorevoli del tempo e motivi di sicurezza lo richiedano.

Art. 3 - La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 01.11.2000.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o farla osservare .-

Art. 4 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt.1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Crotone, li 13.10.2000

f.to

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.V. (CP) Giuseppe BELLANTONE